

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 2410 di data 26/09/2008 recante "Approvazione della 'Disciplina dell'accoglienza temporanea negli alloggi' e della 'Disciplina della concessione di contributi per il risanamento o la ristrutturazione di alloggi' per le finalità di cui alla legge provinciale n. 13 del 2 maggio 1990".

Il giorno **07 Novembre 2008** ad ore **09:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

MARGHERITA COGO
MARCO BENEDETTI
OLIVA BERASI
OTTORINO BRESSANINI
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
FRANCO PANIZZA
GIANLUCA SALVATORI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Con deliberazione n. 2410 di data 26/09/2008 si è proceduto a disciplinare l'accesso ai posti letto temporanei da parte dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti ai sensi del decreto legislativo n. 286 del 1998, in difficoltà a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative, in molti casi a causa della loro specifica condizione di stranieri. In particolare con il presente provvedimento si propone di modificare e integrare l'allegato A) della citata deliberazione relativo alla "Disciplina dell'accoglienza temporanea negli alloggi" lasciando inalterato l'allegato B) riguardante la "Disciplina della concessione di contributi per il risanamento o la ristrutturazione di alloggi, per le finalità di cui alla legge provinciale n. 13 del 2 maggio 1990".

I recenti avvenimenti internazionali, la grave crisi dei mercati finanziari, le possibili conseguenze anche sul versante dell'economia reale - ancorché temporanee - consigliano di prevedere strumenti di prevenzione anche a favore dei cittadini dell'Unione europea (compresi gli italiani) residenti in provincia di Trento; da qui la necessità di modificare e integrare la "Disciplina dell'accoglienza temporanea negli alloggi", consentendo ai cittadini comunitari di beneficiarne in quanto compatibile con le leggi provinciali in vigore in materia di assistenza sociale; in particolare in coerenza con gli articoli 5 e 6 della L.P. n. 35 del 1983, con gli articoli 30 e 31 della L.P. n. 14 del 1991 e con l'articolo 13 della L.P. n. 6 del 1998.

Inoltre, si coglie l'occasione, dopo un mese di applicazione, di apportare alcuni piccoli aggiustamenti alla "Disciplina dell'accoglienza temporanea negli alloggi" che consentono di gestire più efficacemente i contenuti, come ad esempio la previsione di istituire un'équipe composta da Provincia, ente gestore, servizio sociale competente del caso che valuti e approvi preventivamente eventuali deroghe previste dalla "Disciplina dell'accoglienza temporanea negli alloggi" o gli inserimenti di beneficiari proposti dagli stessi servizi sociali; oppure di stabilire in modo più puntuale le modalità di verifica del requisito della dimora in Trentino prevedendo l'iscrizione all'anagrafe dei residenti, o il possesso di un titolo di soggiorno rilasciato dalla Questura di Trento, o lo svolgimento di una regolare attività lavorativa in provincia di Trento; ancora, per uniformare i contenuti della "Disciplina dell'accoglienza temporanea negli alloggi" al "Protocollo di procedura di accoglienza dei richiedenti asilo politico" approvato con deliberazione n. 2905 di data 06/11/2003 che stabilisce che il periodo di accoglienza dei soggetti che hanno fatto ricorso contro il rigetto della domanda di protezione internazionale può terminare alla conclusione dell'iter anziché dopo tre mesi.

Per le citate ragioni, alla "Disciplina dell'accoglienza temporanea negli alloggi" di cui all'allegato A) della deliberazione n. 2410 di data 26/09/2008, si propone di apportare le seguenti modificazioni e integrazioni:

- al paragrafo 1.2.1. lettera n) le parole: «quote di ospitalità giornaliera di cui al paragrafo 4.2.1.» sono sostituite dalle seguenti: «la quota di compartecipazione alle spese di accoglienza di cui al paragrafo 4.1.1. posta a carico del beneficiario e dei familiari al seguito dall'ente gestore»;
- al paragrafo 2.1.1. lettera a) dopo le parole «titolo di soggiorno» aggiungere la parola «rinnovabile»;
- al paragrafo 2.2.1. dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Si può comunque procedere alla reiterazione anche immediata nel caso di disponibilità di posti letto rimasti inutilizzati da almeno 15 giorni. Eventuali ulteriori periodi di reiterazione in deroga al limite previsto dal presente paragrafo proposti dal servizio sociale competente del caso o dall'ente gestore, sono valutati e approvati dall'équipe di cui al paragrafo 8.5.1.»;
- al paragrafo 2.2.3. lettera b) le parole: «per un periodo non superiore a tre mesi da quando gli è consentito di accedere al mercato del lavoro, fatte salve ragioni di salute che gli impediscano di svolgere una attività lavorativa» sono sostituite dalle seguenti: «sino alla conclusione dell'iter»;
- al paragrafo 3.1.1. lettera a) sono soppresse le seguenti parole: «rilasciato dalla Questura di Trento», inoltre alla lettera b) sostituire le parole: «essere dimorante in Trentino da non più di cinque anni» con le seguenti: «essere residente in uno dei Comuni della provincia di Trento o

averne fatto richiesta, ovvero avere un titolo di soggiorno rilasciato dalla Questura di Trento o averne fatto richiesta, ovvero svolgere o avere svolto negli ultimi sei mesi una regolare attività lavorativa in provincia di Trento, ovvero essere iscritto nelle liste dei lavoratori in attesa di occupazione della Provincia autonoma di Trento» e, infine, alla lettera c) dopo le parole: «capacità reddituale» aggiungere la parola: «netta»;

- al paragrafo 4.2.1. primo periodo dopo le parole: «per posto letto» aggiungere le parole: «in appartamenti ammobiliati e a 7,01 euro per posto letto in appartamenti non ammobiliati»;

- al paragrafo 4.3.2. dopo le parole: «per ulteriori» le parole: «venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «giorni di ospitalità fino a un massimo di 31 giorni» e dopo la parola: «ultimi» la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «corrispondenti» inoltre alla fine del primo periodo è aggiunto il seguente: «In alternativa, l'ente gestore può restituire la somma percepita come anticipazione.»;

- al paragrafo 8.5.1. dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Le deroghe previste dalla presente Disciplina o gli inserimenti di beneficiari proposti dal servizio sociale competente del caso, sono valutati e approvati preventivamente da una équipe composta da Provincia, ente gestore e servizio sociale proponente.»;

- al capitolo 9.1. è aggiunto il capitolo: «9.2. Applicabilità della Disciplina ai cittadini dell'Unione Europea» con un nuovo paragrafo: «9.2.1. Finché non diversamente regolamentato, ai benefici della presente Disciplina possono accedere i cittadini dell'Unione europea iscritti all'anagrafe della popolazione residente in un Comune della provincia di Trento, se inviati dai servizi sociali. Ad essi si applica la presente Disciplina in quanto compatibile.».

Si propone, infine, di approvare il testo coordinato della “Disciplina dell'accoglienza temporanea negli alloggi”, allegato al presente provvedimento, contenente le modifiche e le integrazioni di cui sopra.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli articoli di legge e la documentazione citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

d e l i b e r a

1) di modificare e integrare, per le ragioni espresse in premessa, l'allegato A) della deliberazione n. 2410 di data 26/09/2008 recante “Disciplina dell'accoglienza temporanea negli alloggi”, nel seguente modo:

- al paragrafo 1.2.1. lettera n) le parole: «quote di ospitalità giornaliera di cui al paragrafo 4.2.1.» sono sostituite dalle seguenti: «la quota di compartecipazione alle spese di accoglienza di cui al paragrafo 4.1.1. posta a carico del beneficiario e dei familiari al seguito dall'ente gestore»;

- al paragrafo 2.1.1. lettera a) dopo le parole «titolo di soggiorno» aggiungere la parola «rinnovabile»;

- al paragrafo 2.2.1. dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Si può comunque procedere alla reiterazione anche immediata nel caso di disponibilità di posti letto rimasti inutilizzati da almeno 15 giorni. Eventuali ulteriori periodi di reiterazione in deroga al limite previsto dal presente paragrafo proposti dal servizio sociale competente del caso o dall'ente gestore, sono valutati e approvati dall'équipe di cui al paragrafo 8.5.1.»;

- al paragrafo 2.2.3. lettera b) le parole: «per un periodo non superiore a tre mesi da quando gli è consentito di accedere al mercato del lavoro, fatte salve ragioni di salute che gli impediscano di svolgere una attività lavorativa» sono sostituite dalle seguenti: «sino alla conclusione dell'iter»;

- al paragrafo 3.1.1. lettera a) sono soppresse le seguenti parole: «rilasciato dalla Questura di Trento», inoltre alla lettera b) sostituire le parole: «essere dimorante in Trentino da non più di

cinque anni» con le seguenti: «essere residente in uno dei Comuni della provincia di Trento o averne fatto richiesta, ovvero avere un titolo di soggiorno rilasciato dalla Questura di Trento o averne fatto richiesta, ovvero svolgere o avere svolto negli ultimi sei mesi una regolare attività lavorativa in provincia di Trento, ovvero essere iscritto nelle liste dei lavoratori in attesa di occupazione della Provincia autonoma di Trento» e, infine, alla lettera c) dopo le parole: «capacità reddituale» aggiungere la parola: «netta»;

- al paragrafo 4.2.1. primo periodo dopo le parole: «per posto letto» aggiungere le parole: «in appartamenti ammobiliati e a 7,01 euro per posto letto in appartamenti non ammobiliati»;

- al paragrafo 4.3.2. dopo le parole: «per ulteriori» le parole: «venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «giorni di ospitalità fino a un massimo di 31 giorni» e dopo la parola: «ultimi» la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «corrispondenti» inoltre alla fine del primo periodo è aggiunto il seguente: «In alternativa, l'ente gestore può restituire la somma percepita come anticipazione.»;

- al paragrafo 8.5.1. dopo il secondo periodo e aggiunto il seguente: «Le deroghe previste dalla presente Disciplina o gli inserimenti di beneficiari proposti dal servizio sociale competente del caso, sono valutati e approvati preventivamente da una équipe composta da Provincia, ente gestore e servizio sociale proponente.»;

- al capitolo 9.1. è aggiunto il capitolo: «9.2. Applicabilità della Disciplina ai cittadini dell'Unione Europea» con un nuovo paragrafo: «9.2.1. Finché non diversamente regolamentato, ai benefici della presente Disciplina possono accedere i cittadini dell'Unione europea iscritti all'anagrafe della popolazione residente in un Comune della provincia di Trento, se inviati dai servizi sociali. Ad essi si applica la presente Disciplina in quanto compatibile.»;

- 2) di approvare, per le ragioni espresse in premessa, l'allegato testo coordinato recante “Disciplina dell'accoglienza temporanea negli alloggi” contenente le modificazioni e le integrazioni di cui al punto 1);
- 3) di mantenere invariato quant'altro disposto con deliberazione n. 2410 di data 26/09/2008 recante “Approvazione della ‘Disciplina dell'accoglienza temporanea negli alloggi’ e della ‘Disciplina della concessione di contributi per il risanamento o la ristrutturazione di alloggi’ per le finalità di cui alla legge provinciale n. 13 del 2 maggio 1990”.

PLS

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO